



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
002/18	07/03/2018	033/18	10 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF in via XX Settembre n. 20, in data 07.03.2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 002/18 contro:

Holger Klaus HELERT – nato a Gelsenkirchen (Germania) il 10/09/1964 residente in Via Aurelia n. 32/A, Madonna dell'Acqua, San Giuliano Terme (PI)

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in quanto il cavallo UNICORNO SLM da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "FENILBUTAZONE" in occasione della corsa disputata il 12.03.2017 all'Ippodromo di Padova, in occasione del Premio "G.P. CITTA' DI PADOVA".

FATTO

Con atto di incolpazione del 03 Gennaio 2018, depositato presso la Segreteria di questa Commissione in data 08 Gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Holger Klaus EHLERT, in quanto il cavallo UNICORNO SLM, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "FENILBUTAZONE", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "G.P. CITTA' DI PADOVA" dal medesimo disputata in data 12 Marzo 2017 presso l'Ippodromo di Padova.

In data 25.05.2017 venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza, rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 30/05/2017 al 28/06/2017.

L'incolpato, da un lato, chiedeva le contro analisi presso il Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) con richiesta pervenuta presso l'Ufficio Protocollo in data 09/06/2017; il Sig. Fiorenzo Beltrami, dall'altro, chiedeva effettuarsi le seconde analisi presso il Laboratoires des Courses Hippiques a Verrieres le Buisson in Francia con richiesta pervenuta presso l'Ufficio Protocollo in data 12/06/2017.

Le seconde analisi venivano effettuate presso il Laboratorio Inglese a far data dal 24/08/2017

Anche quest'ultimo laboratorio di seconde analisi riscontrava la positività dei campioni alla predetta sostanza proibita.

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 27/02/2018, poi rinviata al 07/03/2018 per la mancata composizione del Collegio Giudicante.

Alla predetta udienza il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava personalmente.

Il Presidente dava, inoltre, atto del deposito delle due memorie difensive trasmesse dall'Avv. Domenico Pavoni rispettivamente in data 26 Febbraio 2018 e 07 Marzo 2018.

Il procedimento veniva definito come da dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 12 Marzo 2017 al cavallo UNICORNO SLM in occasione della corsa G.P. CITTA' DI PADOVA sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Padova è emersa, sia con le prime che con le seconde analisi, la positività alla sostanza "FENILBUTAZONE".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento Antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

L'incolpato, peraltro, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Tuttavia, nei propri scritti difensivi, l'Avv. Pavoni, ha contestato la validità delle seconde analisi sostenendo che non sussiste la prova che il campione prelevato sia riconducibile con certezza al cavallo Unicornio Slm.

La Commissione ritiene che l'eccezione formale sollevata in ordine alla mancanza del Verbale di Apertura delle seconde analisi risulti fondata e meritevole di accoglimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Antidoping: *"In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione"*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia sportiva".

La *ratio* della norma in commento deve essere individuata genuinamente nella salvaguardia del diritto di difesa del tesserato.

Nel caso di specie le seconde analisi sono state effettuate sul campione "B" presso il laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory Limited - Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) quale laboratorio indicato nella richiesta pervenuta dall'incolpato per prima in ordine di tempo, secondo il principio *prior in tempore, potior in iure*, criterio ritenuto valido secondo l'orientamento di questa Commissione di Disciplina.

Ad ogni modo, il laboratorio scelto per le seconde analisi non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente il relativo Verbale di Apertura, con la conseguenza che tale mancanza rende il procedimento viziato da nullità.

Alla luce di quanto sopra detto, non è possibile ritenere corretta la procedura espletata per le seconde analisi poichè non è accertata l'integrità del campione sottoposto alle predette analisi, per cui non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la Commissione assolve dall'addebito mossogli il Sig. Holger Klaus Ehlert perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

P. Q. M.

La Commissione assolve, pertanto, assolve il Sig. **EHLERT Holger Klaus** dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "G.P. CITTA' DI PADOVA" disputatosi il 12/03/2017 all'Ippodromo di Padova.

Il Componente relatore
Avv. Irene La Mendola

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 30/05/2017 al 28/06/2017.

L'incolpato, da un lato, chiedeva le contro analisi presso il Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) con richiesta pervenuta presso l'Ufficio Protocollo in data 09/06/2017; il Sig. Marco Scarton, dall'altro, chiedeva effettuarsi le seconde analisi presso il Laboratoires des Courses Hippiques a Verrieres le Buisson in Francia con richiesta pervenuta presso l'Ufficio Protocollo in data 12/06/2017.

Le seconde analisi venivano effettuate presso il Laboratorio Inglese a far data dal 24/08/2017

Anche quest'ultimo laboratorio di seconde analisi riscontrava la positività dei campioni alla predetta sostanza proibita.

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 27/02/2018, poi rinviata al 07/03/2018 per la mancata composizione del Collegio Giudicante.

Alla predetta udienza il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava personalmente.

Il Presidente dava, inoltre, atto del deposito delle due memorie difensive trasmesse dall'Avv. Domenico Pavoni rispettivamente in data 26 Febbraio 2018 e 07 Marzo 2018.

Il procedimento veniva definito come da dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 12 Marzo 2017 al cavallo RINGOSTARR TREB in occasione della corsa G.P. PADOVANELLE sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Padova è emersa, sia con le prime che con le seconde analisi, la positività alla sostanza "FENILBUTAZONE".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento Antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

L'incolpato, peraltro, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Tuttavia, nei propri scritti difensivi, l'Avv. Pavoni, ha contestato la validità delle seconde analisi sostenendo che non sussiste la prova che il campione prelevato sia riconducibile con certezza al cavallo Ringostarr Treb.

La Commissione ritiene che l'eccezione formale sollevata in ordine alla mancanza del Verbale di Apertura delle seconde analisi risulti fondata e meritevole di accoglimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Antidoping: *"In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia sportiva"*.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La *ratio* della norma in commento deve essere individuata genuinamente nella salvaguardia del diritto di difesa del tesserato.

Nel caso di specie le seconde analisi sono state effettuate sul campione "B" presso il laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory Limited - Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) quale laboratorio indicato nella richiesta pervenuta dall'incolpato per prima in ordine di tempo, secondo il principio *prior in tempore, potior in iure*, criterio ritenuto valido secondo l'orientamento di questa Commissione di Disciplina.

Ad ogni modo, il laboratorio scelto per le seconde analisi non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente il relativo Verbale di Apertura, con la conseguenza che tale mancanza rende il procedimento viziato da nullità.

Alla luce di quanto sopra detto, non è possibile ritenere corretta la procedura espletata per le seconde analisi poichè non è accertata l'integrità del campione sottoposto alle predette analisi, per cui non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la Commissione assolve dall'addebito mossogli il Sig. Holger Klaus Ehlert perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

P. Q. M.

La Commissione assolve, pertanto, assolve il Sig. **EHLERT Holger Klaus** dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del premio "G.P. PADOVANELLE" disputatosi il 12/03/2017 all'Ippodromo di Padova.

Il Componente relatore
Avv. Irene La Mendola

Il Presidente
Avv. Francesco FERROMI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La prima udienza fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 27.02.2018, veniva rinviata d'ufficio al 07.03.2018. All'udienza del 07.03.2018 constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, del suo difensore, Avv. Massimiliano Capuzi e del rappresentante della Procura della Disciplina si procedeva alla trattazione del fascicolo e all'esito della relazione di rito, previa acquisizione al fascicolo della memoria difensiva presentata in data 26.02.2018 – via pec – dal difensore dell'incolpato, dopo la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo disciplinare, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. TODISCO Umberto in quanto dal risultato delle I analisi, effettuate sul campione di urina, prelevato il 14 gennaio 2017 al cavallo RUGGITO GSM in occasione della corsa sopra citata, è emersa, in modo inequivocabile ed incontrovertibile, la positività alla sostanza “Benzoilecgonina e ecgonina metilestere”, che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che, nonostante apposita direttiva scritta del presidente di questa commissione, si reitera il comportamento di depositare memorie difensive il giorno prima dell'udienza. Nonostante il comportamento serbato, nei limiti del possibile, questa Commissione tenderà di dare puntuali risposte a tutti i rilievi difensivi.

Per quanto concerne la pretesa violazione del diritto di difesa in quanto le seconde analisi sono state effettuate presso un laboratorio diverso da quello indicato dall'incolpato, va rilevato che dalle emergenze istruttorie la ricostruzione non appare corretta. In primo luogo il diritto di partecipazione alle analisi è stato garantito. Inoltre con la raccomandata del 26.07.2017 prot n. 58228 del 01.08.2017, di risposta ad una comunicazione dell'ufficio anti-doping, è stato proprio il difensore dell'incolpato ad individuare il diverso laboratorio presso cui effettuare le seconde analisi. Pertanto non ha nulla di cui dolersi avendo, tramite il suo difensore, l'incolpato individuato, in alternativa al laboratorio di Hong Kong, il nuovo laboratorio dove effettuare le seconde analisi. Il contraddittorio tra le parti, in ogni caso, è stato garantito.

Con riguardo alla mancata comunicazione all'incolpato, in atti vi è la comunicazione all'incolpato e, via posta elettronica, finanche al suo difensore della comunicazione prot. n. 83102 del 16.11.2017 di comunicazione delle seconde analisi ben tredici giorni prima.

Ancora, poi, per quanto concerne l'analisi quantitativa va precisato. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa dell'incolpato sono inconfidenti con il caso in esame. L'art 1 del regolamento anti-doping dispone testualmente “**È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa.**”; l'allegato 1 al regolamento prevede “**LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE – SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA NERVOSE**”. Nel caso che ne occupa, nell'organismo del cavallo, nella giornata della corsa, è stata rinvenuta la sostanza “Benzoilecgonina e ecgonina metilestere”, cioè cocaina, che è vietata in **qualsiasi quantità** presente e/o somministrata. Inoltre la sostanza rinvenuta essendo stupefacente incide e quindi agisce, sul **sistema nervoso** centrale. In conclusione alcun rilievo avrebbe potuto avere l'accertamento quantitativo della sostanza perché, a norma del regolamento, esse non deve essere assolutamente presente nell'organismo del cavallo nella giornata della corsa.

In realtà, diversamente da quanto argomentato dalla difesa dell'incolpato, dagli atti del procedimento è



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

emersa la piena prova della responsabilità del TODISCO, costituita: A) dal risultato delle I e II analisi, effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e oggetto di contestazione da parte dell'incoltato, solo per la parte che concerne l'analisi quantitativa che, non essendo stata fatta, a suo dire, potrebbe indurre a non ritenere superata la quantità minima; in realtà tale "minima quantità" non è dato comprendere da dove l'incoltato la deduca visto che, per la sostanza riscontrata, il RCSP vieta la presenza di una "qualsiasi quantità" della sostanza nel cavallo il giorno della gara (vedasi art. 1 e tabella allegata); B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "RUGGITO GSM", trovato dopato, ricoperta dall'incoltato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo in quanto interviene sul sistema nervoso centrale; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare tipologia della sostanza. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della qualità di sostanza dopante e della personalità dell'incoltato alla luce della recidiva di cui alla decisione n. 130/2015 - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi otto e della multa di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **TODISCO Umberto** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 8 (otto) oltre alla multa di € 2.000,00 (duemila/00), in considerazione della sostanza rinvenuta (Benzoilecgonina e ecgonina metilestere) e della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 130/15.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **RUGGITO GSM** dall'ordine di arrivo del premio "DROSCIE" disputatosi il 14.01.2017 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. *Gaetano GOCCOLI*

Il Presidente
Avv. *Francesco FERRONI*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La prima udienza fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 27.02.2018, veniva rinviata d'ufficio al 07.03.2018. All'udienza del 07.03.2018 constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, del suo difensore, Avv. Massimiliano Capuzi e del rappresentante della Procura della Disciplina si procedeva alla trattazione del fascicolo e all'esito della relazione di rito, previa acquisizione al fascicolo della memoria difensiva presentata in data 26.02.2018 – via pec – dal difensore dell'incolpato, dopo la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo disciplinare, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. TODISCO Umberto in quanto dal risultato delle I analisi, effettuate sul campione di urina, prelevato il 14 gennaio 2017 al cavallo VALCHIRIA BAR in occasione della corsa sopra citata, è emersa, in modo inequivocabile ed incontrovertibile, la positività alla sostanza "Benzoilecgonina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che, nonostante apposita direttiva scritta del presidente di questa commissione, si reitera il comportamento di depositare memorie difensive il giorno prima dell'udienza. Nonostante il comportamento serbato, nei limiti del possibile, questa Commissione tenderà di dare puntuali risposte a tutti i rilievi difensivi.

Con riguardo alla mancata comunicazione all'incolpato, in atti vi è la comunicazione all'incolpato e, via posta elettronica, finanche al suo difensore della comunicazione prot. n. 49856 del 26.06.2017 di comunicazione delle seconde analisi ben trentacinque giorni prima.

Ancora, poi, per quanto concerne l'analisi quantitativa va precisato. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa dell'incolpato sono inconferenti con il caso in esame. L'art 1 del regolamento anti-doping dispone testualmente "**È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa.**"; l'allegato 1 al regolamento prevede "**LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE – SOSTANZE CHE AGISCONO SUL SISTEMA NERVOSE**". Nel caso che ne occupa, nell'organismo del cavallo, nella giornata della corsa, è stata rinvenuta la sostanza "Benzoilecgonina", che è vietata in **qualsiasi quantità** presente e/o somministrata. Inoltre la sostanza rinvenuta essendo stupefacente incide e quindi agisce, sul **sistema nervoso** centrale. In conclusione alcun rilievo avrebbe potuto avere l'accertamento quantitativo della sostanza perché, a norma del regolamento, esse non deve essere assolutamente presente nell'organismo del cavallo nella giornata della corsa.

In realtà, diversamente da quanto argomentato dalla difesa dell'incolpato, dagli atti del procedimento è emersa la piena prova della responsabilità del TODISCO, costituita: A) dal risultato delle I e II analisi, effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e oggetto di contestazione da parte dell'incolpato, solo per la parte che concerne l'analisi quantitativa che, non essendo stata fatta, a suo dire, potrebbe indurre a non ritenere superata la quantità minima; in realtà tale "minima quantità" non è dato comprendere da dove l'incolpato la deduca visto che, per la sostanza riscontrata, il RCSP vieta la presenza di una "**qualsiasi quantità**" della sostanza nel cavallo il giorno della gara (vedasi art. 1 e tabella allegata); B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "VALCHIRIA BAR", trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Benzoilecgonina", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo in quanto interviene sul sistema nervoso centrale; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare tipologia della sostanza. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della qualità di sostanza dopante e della personalità dell'incoltato alla luce della recidiva di cui alla decisione n. 130/2015 - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi otto e della multa di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **TODISCO Umberto** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 8 (otto) oltre alla multa di € 2.000,00 (duemila/00), in considerazione della sostanza rinvenuta (Benzoilecgonina) e della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 130/15. Ordina il distanziamento totale del cavallo **VALCHIRIA BAR** dall'ordine di arrivo del premio "GP ITALIA - TR. DALI EXPERIENCE" disputatosi il 09.04.2017 all'ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. *Gaetano COCCOLI*

Il Presidente
Avv. *Francesco FERRONI*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 1/18	UDIENZA DEL 7/3/2018	DECISIONE N. 037/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 APR. 2018	IL SEGRETARIO
--------------------	-------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/3/2018,
con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli - Componente
assistita dal Sig. Michele D'Assisi – Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 1/2018 contro:

VIRZI' FRANCESCO, guidatore, residente a Castel San Pietro Terme (BO), via Mori n. 2300, difeso
dall'Avv. Stefano Mattii (assente)

DEFERITO

Per aver aggredito il Sig. Gianfranco Marengo, in data 30/12/2017, presso l'Ippodromo di Treviso,
dopo la VII corsa – Premio Elena

FATTO

Con provvedimento del 30/12/2017, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Treviso deferiva
all'intestata Commissione il Sig. Virzi per aver aggredito, dopo la settima corsa, nel recinto delle
scuderie, il Sig. Marengo.

La Giuria adottava nei confronti del Sig. Virzi la sanzione dell'appiedamento, con effetto immediato,
di giorni 40 (dal 30/12/2017 al 7/2/2018).

All'udienza del 7/3/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né il
deferito, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Il legale del deferito, in data 27/2/2018, faceva pervenire una memoria difensiva.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura
Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e
confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la
prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Il fatto ascritto al Sig. Virzi nell'atto di deferimento, vale a dire l'aggressione ai danni del Sig. Marengo, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, nella relazione del Commissario in funzione presso l'Ippodromo di Treviso per la giornata di corse del 30/12/2017, Sig. Fabrizio Bongiovanni, si legge: *"dichiaro che al rientro in scuderia, dopo la settima corsa, Premio Elena, il guidatore Francesco Virzi colpiva con uno schiaffo il Sig. Gianfranco Marengo, marito della titolare della scuderia Zeed, Signora Cristina Medeot"*.

Il fatto dell'aggressione risulta poi confermato dal legale del deferito e dallo stesso Virzi nella dichiarazione agli atti del 26/2/2018.

Irrilevante appare la circostanza riferita dalla difesa del Virzi, relativa ad una presunto atto difensivo del deferito, in quanto la stessa (che comunque non emerge dalla relazione del Commissario in funzione) non farebbe in ogni caso venir meno il fatto dell'aggressione.

La condotta tenuta dal deferito può pertanto ritenersi lesiva dei principi generali dell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Virzi Francesco in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto conferma la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40, irrogata dalla Giuria di Treviso in data 30/12/2017, ed applica allo stesso ulteriori giorni 30 (trenta) di sospensione dalla suddetta qualifica.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
009/18	07/03/2018	038/18	10 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre n. 20, in data 07.03.2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 009/18 contro:

A. Botti s.r.l. Società di Allenamento di Alduino Botti, in persona del socio Amministratore Botti Alduino – nato a Milano il 25/08/1948 - con sede legale in Milano, Via Ippodromo n. 134

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in quanto il cavallo TRUST IN ME da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "OXAZEPAM" in occasione della corsa disputata il 19.09.2017 all'Ippodromo di Napoli, in occasione del Premio "HURRICAN RUN".

FATTO

Con atto di incolpazione del 03 Gennaio 2018, depositato presso la Segreteria di questa Commissione in data 08 Gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della Società di Allenamento A. Botti Srl, in persona del socio amministratore Sig. Alduino Botti, in quanto il cavallo TRUST IN ME, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "OXAZEPAM", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al galoppo "HURRICAN RUN" dal medesimo disputata in data 19 Settembre 2017 presso l'Ippodromo di Napoli.

In data 17.08.2017 venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

stupefacente, rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 22/08/2017 al 20/09/2017.

L'incolpato chiedeva le contro analisi presso Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) che venivano effettuate a partire dal 18/10/2017; anche quest'ultimo laboratorio di seconde analisi riscontrava la positività dei campioni alla predetta sostanza proibita.

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 27/02/2018, poi rinviata al 07/03/2018 per la mancata composizione del Collegio Giudicante.

Alla predetta udienza il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava personalmente.

Il Presidente dava, inoltre, atto del deposito della memoria difensiva con allegati da parte del difensore Avv. Masala.

Il procedimento veniva definito come dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 19 Luglio 2017 al cavallo TRUST IN ME in occasione della corsa HURRICAN RUN sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Napoli è emersa, sia con le prime che con le seconde analisi, la positività alla sostanza stupefacente "OXAZEPAM".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento Antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

L'incolpato, peraltro, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Tuttavia, nei propri scritti difensivi, l'Avv. Masala, ha contestato la validità delle seconde analisi sostenendo che non sussiste la prova che il campione prelevato sia riconducibile con certezza al cavallo Trust In Me.

Il difensore dell'incolpato, quale ulteriore vizio procedimentale ha eccepito la violazione del diritto di difesa anche in ordine alla mancata partecipazione alle operazioni di prelievo dell'allenatore o di un suo effettivo delegato.

La Commissione ritiene che l'eccezione formale sollevata in ordine alla mancanza del Verbale di Apertura delle seconde analisi risulti fondata e assorbente rispetto a tutte le altre.

Infatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Antidoping: *"In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia sportiva"*.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

La *ratio* della norma in commento deve essere individuata genuinamente nella salvaguardia del diritto di difesa del tesserato.

Nel scaso di specie le seconde analisi sono state effettuate presso il laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory Limited – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito) che non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente il relativo Verbale di Apertura.

A ben vedere, infatti, la mancata allegazione del Verbale di Apertura rende il procedimento viziato da nullità.

Alla luce di quanto sopra detto, non è possibile ritenere corretta la procedura espletata per le seconde analisi perchè non è accertata l'integrità del campione sottoposto alle predette analisi, per cui non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la Commissione assolve dall'addebito mossogli il Sig. Alduino Botti n.q. su indicata perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

P. Q. M.

La Commissione assolve, pertanto, la società **A. Botti s.r.l. Società di Allenamento di Alduino Botti, in persona del socio Amministratore Botti Alduino** dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "HURRICAN RUN" disputatosi all'ippodromo di Napoli il 19/07/2017.

Il Componente relatore
Avv. Irene La Mendola

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 4/18	UDIENZA DEL 7/3/2018	DECISIONE N. 039/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 APR. 2018	IL SEGRETARIO
--------------------	-------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 7/3/2018, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore

Avv. Irene La Mendola – Componente

Avv. Gaetano Coccoli - Componente

assistita dal Sig. Michele D'Assisi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 4/2018 contro:

SAGGIOMO ILARIA, allenatore, residente a Merano (BZ), via Wolkenstein n. 21/A, (cod. fisc. SGGLRI77L66F839B) difesa dall'Avv. Stefano Mattii (assente)

INCOLPATA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Fire of Debora alla sostanza ketoprofene a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Treviso in data 25/3/2017 in occasione della disputa della corsa Premio Niceas

FATTO

In data 25/3/2017, in occasione della disputa della corsa Premio Niceas presso l'Ippodromo di Treviso veniva accertata la positività del cavallo Fire of Debora alla sostanza ketoprofene, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 11/5/2017 al 9/6/2017.

Con atto di incolpazione depositato in data 3/1/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la Sig.ra Saggiomo per i suddetti fatti.

L'incolpata faceva pervenire, sia personalmente che tramite il proprio difensore, in tre momenti diversi (il 27/2/2018, il 6/3/2018 ed il 7/3/2018), tre differenti memorie difensive.

All'udienza del 7/3/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpata, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla Sig.ra Saggiomo nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Fire of Debora alla sostanza ketoprofene, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Treviso in data 25/3/2017 in occasione della disputa della corsa Premio Niceas.

In via preliminare, si intende rilevare la caotica attività difensiva svolta dall'incolpata che, in tre momenti diversi (in data 27/2/2018, 6/3/2018 e 7/3/2018), deposita memorie difensive dal diverso contenuto ed addirittura a firma di soggetti diversi (vale a dire della parte, quella del 6/3/2018 e del difensore, quelle del 27/2/2018 e del 7/3/2018).

Venendo al merito delle eccezioni sollevate e tentando di apportare ordine alla confusa difesa dell'incolpata, nella prima memoria depositata (del 27/2/2018), sembrerebbe lamentarsi la violazione dell'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per mancanza, nel dossier delle seconde analisi, del verbale di apertura del flacone.

L'art. 10 del Regolamento prescrive: *"In caso di positività, il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito, unitamente al verbale di apertura del campione, all'Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che può acquisire il parere della Commissione Scientifica. L'eventuale violazione delle prescrizioni riguardanti la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al responsabile dell'Ufficio veterinaria e benessere animale, unitamente all'esito dell'analisi effettuata"*.

Orbene, se si esamina il dossier delle seconde analisi, lo stesso appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 10. A pagg. 2-3 dello stesso, infatti, si legge che il flacone era intatto e non recava alcuna traccia di manomissione esterna. A pag. 15, il dossier si conclude con la certificazione del pieno rispetto dei criteri di identificazione elaborati dall'AORC.

La prima eccezione appare pertanto priva di ogni fondamento.

Infondata risulta anche la seconda eccezione, sollevata dall'incolpata nella memoria del 6/3/2017, attraverso la quale sembrerebbe volersi sostenere un'incauta medicazione della cavalla Fire of Debora. Infatti, dalla dichiarazione del Dott. Martelli agli atti, emergere che alla cavalla sia stata somministrata una schiuma a base di ketoprofene in data 19 e 20/3/2017 e che gli effetti di tale farmaco si protraggono per 4 giorni, o al massimo per 5 giorni, risultando l'applicazione cutanea di più lento assorbimento.

Inoltre, dalla dichiarazione del Sig. Romano Raffaele emerge che l'ultima applicazione della schiuma sia avvenuta alle ore 6.30-7.00 del giorno 20 marzo, prima che la cavalla uscisse dal box.

Pertanto, poiché la competizione oggetto del presente procedimento è del 25/3/2017 e poiché la stessa si è sicuramente svolta successiva alle ore 6.30-7.00, è chiaro che siano trascorsi i 4 - 5 giorni rispetto all'ultima somministrazione del farmaco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Anche la seconda eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpata appare pertanto assolutamente infondata.

Da ultimo, nella terza memoria del 7/3/2017, il difensore dell'incolpata ritiene sussistere una violazione dell'art. 9 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per la mancata menzione dell'assenza durante il prelievo dell'allenatore.

In realtà, a differenza di quanto sostenuto dal difensore della Sig.ra Saggiomo, l'art. 9 prevede che *“il verbale deve essere sottoscritto dall'Ispettore, dal veterinario che ha effettuato il prelievo e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate”*.


Poiché il verbale di prelievo risulta sottoscritto sia dall'ispettore che dal veterinario, che dal consegnatario del cavallo, appare assolutamente rispettato l'art. 9 del Regolamento.

Del tutto inconferente risulta il precedente citato dalla difesa dell'incolpata in quanto relativo ad un caso del tutto diverso rispetto a quello *de quo*, vale a dire ad un caso di mancanza di sottoscrizione sia da parte dell'allenatore che da parte del consegnatario.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Sig.ra SAGGIOMO ILARIA in ordine all'addebito mosso e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento). Ordina il distanziamento totale del cavallo Fire of Debora dall'ordine di arrivo del Premio Niceas disputatosi il 25/3/2017 all'Ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
010/18	07/03/2018	040/18	10 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 07.3.2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI assistita dal	Componente relatore
Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 10/18 contro:

l'allenatore **SALVESTRINI Letizia**, nato a Livorno (Li) il 24.06.1973, residente in Livorno (Li) alla Via Delle Abetelle n. 34, qualità di allenatore, assente;
difesa di fiducia dall'Avv. Massimo Imbimbo, assente;

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo **BIANCO E NERO** da lei allenato è stato trovato positivo alla sostanza "Idrossixilazina" in occasione della corsa disputata il 09.04.2017 all'ippodromo di Milano, "Premio Handicap di primavera".

FATTO

Con atto di incolpazione del 03 gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore **SALVESTRINI Letizia**, in quanto il cavallo **BIANCO E NERO**, da lei allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Idrossixilazina", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al galoppo "Premio Handicap di primavera" dal medesimo disputata in data 9 aprile 2017 all'ippodromo di Milano.

In data 21.08.2017 venivano trasmessi i risultati delle prime e seconde analisi effettuate, rispettivamente, presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. e il LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES di Verrieres Le Buisson che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 09 aprile 2017.

La prima udienza fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 27.02.2018, veniva rinviata d'ufficio al 07.03.2018. All'udienza del 07.03.2018 constatata, comunque, l'assenza dell'incolpato, del suo difensore, Avv. Massimo Imbimbo e del rappresentante della Procura della Disciplina si procedeva alla trattazione del fascicolo e all'esito della relazione di rito, previa



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

acquisizione al fascicolo della memoria difensiva presentata in data 12.02.2018 – via pec – dal difensore dell'inculpata, dopo la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo disciplinare, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il 9.04.2017 al cavallo BIANCO E NERO in occasione della corsa sopra citata, confermato dalle seconde analisi, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "Idrossilazina", in occasione della corsa "Premio handicap di primavera" disputata presso l'ippodromo di Milano.

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto oltre ad essere in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituisce anche pericolo per la salute dello stesso.

Alla luce della documentazione prodotta dal difensore, può trovare accoglimento l'ipotesi più attenuata di responsabilità per "incauta medicazione" tra l'altro, espressamente richiesta negli scritti difensivi dalla parte. Infatti come emerge dal certificato del veterinario allegato alla memoria difensiva del 12.02.2018 (avente tutti i requisiti di validità di cui all'art. 2 co. 2 del reg. anti-doping) pienamente valido ed efficace, conferma la responsabilità dell'inculpata in quanto accerta la somministrazione della sostanza ma, nel contempo, sotto il profilo della gradazione della pena da irrogare, consente di qualificarla come lieve perché dallo stesso emerge che è stato pienamente rispettato il periodo di sospensione dalle gare di 10 gg. come prescritti dal medico veterinario che, decorrenti dalla data del 27.03.2017 – di somministrazione della terapia – sono scaduti il 6.04.2017. Di conseguenza il ritrovamento nel cavallo della sostanza proibita alla data del 09.04.2017, può quindi, in assenza di prova contraria ad opera della Procura di Disciplina, essere riconducibile alla somministrazione del 27.03.2017 e, nello specifico ad una coda terapeutica ovvero "anomala e soggettiva ritenzione nell'organismo dell'animale".

Alla luce di quanto precede va quindi affermata la responsabilità disciplinare della sig.ra SALVESTRINI Letizia in considerazione del fatto che gli elementi rappresentati dall'inculpata non appaiono dunque idonei o sufficienti ad escluderne la responsabilità, stante l'evidente fondatezza dell'addebito mossogli, seppur nella sua forma attenuata riconducibile all'incauta medicazione. Si reputa, pertanto, congrua la sanzione della multa di euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Sig. SALVESTRINI Letizia in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica alla stessa, previa derubricazione della violazione nell'ipotesi di incauta medicazione, la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **BIANCO E NERO** dall'ordine di arrivo del premio "Handicap di primavera" disputatosi il 09.04.2017 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
019/18	06/03/2018	041/18	17 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2018 il giorno 6 marzo, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 086/17

contro

Dallolio Diego, nato a Carpi (MO) il 19/03/1973, codice fiscale DLLDGI73C19B819H, domiciliato in Fossoli Carpi (MO) Via Valle n. 15.
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Rose alle sostanze triamcinolone acetone, prednisolone, metilprednisolone, ketoprofene.

FATTO

Con atto di incolpazione del 3 gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Dallolio Diego, allenatore del cavallo Rose, risultato positivo alle sostanze proibite triamcinolone acetone, prednisolone, metilprednisolone, ketoprofene, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Claterna - Trofeo Croce Rossa Italiana", disputato in data 7 maggio 2017, presso l'ippodromo di Bologna.

Il cavallo decedeva a seguito di una caduta durante la sgambatura.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e si provvedeva alle comunicazioni e pubblicazioni di rito.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Dallolio Diego, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 15 gennaio 2018, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Dallolio Diego.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 6 marzo 2018, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né l'incolpato sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

La Commissione, dopo l'esposizione dei fatti, decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Rose delle sostanze proibite triamcinolone acetone, prednisolone, metilprednisolone, ketoprofene, rilevate in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 7 maggio 2018, in occasione della corsa sopra citata.

Le sostanze triamcinolone acetone, prednisolone, metilprednisolone, ketoprofene sono sostanze utilizzate al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Dallolio e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Dallolio.

Tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanze dopanti, della personalità dell'incolpato, a carico del quale vi sono alcuni precedenti disciplinari si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) e della multa di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo, dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Dallolio Diego in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della recidiva relativa alle decisioni n. 055/15; n. 141 e 142/2015.

Ordina il distanziamento del cavallo Rose dall'ordine di arrivo del premio "Claterna - Trofeo Croce Rossa Italiana" disputatosi il 7 maggio 2018 all'ippodromo di Bologna.

Roma, 6.03.2018

Presidente f.f.

Avv. Stefano Grassi

Stefano Grassi

Stefano Grassi



Ministero della politica agricola, alimentare e forestale

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
011/18	13/02/2018	042/18	17 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2018 il giorno 13 febbraio, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 130/17

contro

Pieropan Alessandro, nato a Dolo (VE), il 18/12/1972, codice fiscale PRPLSN72T18D325H, residente in Villorba (TV), Via Ludovico Ariosto n. 2.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Urbano Bargal alla sostanza idrossi-xilazina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 3 gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti di Alessandro Pieropan, allenatore del cavallo Urbano Bargal, risultato positivo alla sostanza proibita idrossi-xilazina, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Tristano di Re", disputato il 4 aprile 2017, presso l'ippodromo di Milano.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dall'11/05/2017 al 09/06/2017) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti di Alessandro Pieropan, allenatore del cavallo Urbano Bargal, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 11 gennaio 2018, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Alessandro Pieropan.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 13 febbraio 2018, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della documentazione inviata a mezzo e-mail dal Sig. Pieropan ed esponeva i fatti del procedimento.

L'incolpato, presente, dichiarava di avere sottoposto il cavallo a visita odontoiatrica in data 24 marzo 2017 e che, in tale circostanza, il veterinario gli somministrava il calmante "nerfasin" dichiarando che sarebbero stati sufficienti quattro giorni di sospensione dall'attività agonistica. Ciò posto l'incolpato non si poneva alcun problema in relazione alla corsa oggetto del presente procedimento.

Il Sig. Pieropan concludeva richiamando la sua totale buona fede.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Urbano Bargal della sostanza proibita idrossi-xilazina rilevata in

seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il giorno 4 aprile 2017, in occasione della corsa sopra citata.

La idrossi-xilazina è una sostanza utilizzata al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Pieropan e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

A nulla rileva la documentazione prodotta e quanto asserito dall'incolpato, in quanto è onere dell'allenatore verificare gli effetti di un farmaco somministrato al cavallo ed accertarsi del suo smaltimento prima di poter competere.

Quanto sopra è stato totalmente ignorato dal Sig. Pieropan che non ha neppure informato il veterinario della corsa che ci sarebbe stata a distanza di pochi giorni dalla somministrazione del farmaco.

Tra l'altro la difesa non ha prodotto alcun elemento valido atto ad escludere la responsabilità dell'incolpato e a provare per tabulas la sua estraneità ai fatti per cui è procedimento.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Pieropan e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Pieropan.


Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Pieropan Alessandro in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento).

Ordina il distanziamento del cavallo Urbano Bargal dall'ordine di arrivo del premio "Tristano di Re" disputatosi il 4 aprile 2017 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 13.02.2018

Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
022/18	06.03.2018	043/18	17 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 06.03.2018,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 022 / 18 Ruolo contro:

- 1) Quarneti Daniele, nato a Roma il 23.07.1971 - C.F. QRNDNL71L23H501Y

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo MINOSSE ERN, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza DESAMETASONE, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Montegiorgio, in data 24.03.2017 in occasione della disputa della corsa, "Premio Orion Broline".

FATTO

Con atto del 03.01.2018, depositato in pari data, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo MINOSSE ERN, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Montegiorgio, in data 24.03.2017, in occasione della corsa "Premio Orion Broline", è risultato positivo alla sostanza DESAMETASONE; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi.

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato, ritualmente costituito per il tramite dell'Avv. Massimiliano Capuzi, non è comparso. L'avv.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Capuzi nella propria memoria deduce che il cavallo in precedenza era stato sottoposto a medicazione e che era stato osservato il periodo di sospensione prescritto dal medico ma che, ciò nonostante il cavallo era risultato positivo. L'Avv. Capuzi allega il certificato medico e conclude quindi per l'assoluzione e in subordine per l'applicazione della sanzione per incauta medicazione. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Si rileva che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova che nello specifico trattasi di una coda terapeutica dovuta ai medicinali somministrati e comunque del rispetto dei tempi di sospensione previsti. Il certificato medico prodotto in atti - completo di tutti i riferimenti regolamentari previsti - attesta quanto dedotto dall'incolpato che ha dato così prova del fatto che l'evento non è ascrivibile al medesimo. Il fatto quindi è da ascrivere a incauta medicazione e vanno accolte le conclusioni dell'incolpato.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Quarneti Daniele - derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione - in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina il distanziamento totale del cavallo **MINOSSE ERN** dall'ordine di arrivo del "Premio Orion Broline" disputatosi il 24.03.2017 all'Ippodromo di Montegiorgio.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
015/18	06.03.2018	044 / 18	17 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 06.03.2018,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 015 /18 Ruolo contro:

- 1) Angeletti Mauro, nata a Roma il 19.10.1961 - C.F. NGLMRA61R19H501M

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo TITANO OM, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza TEOBROMINA, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 10.05.2017, in occasione della disputa della corsa, "Premio Bravur Sund".

FATTO

Con atto del 03.01.2018, depositato in pari data, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo TITANO OM, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Varese, in data 10.05.2017, in occasione della corsa "Premio Bravur Sund", è risultato positivo alla sostanza TEOBROMINA; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpata la non negatività delle prime analisi.

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso e non ha nemmeno depositato memorie. Sono acquisiti agli atti le



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

dichiarazioni rese dall'incolpato alla Procura. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell' incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incolpato così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, di **Angeletti Mauro**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e giocatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **TITANO OM** dall'ordine di arrivo del "Premio Bravur Sund" disputatosi il 10.05.2017 all'Ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

nella propria memoria difensiva deduce in primis la violazione dell'art. 9 secondo comma del regolamento antidoping per non essere stata menzionata la specifica ed espressa assenza dell'allenatore ai prelievi antidoping; all'uopo allega una decisione di codesta Commissione a supporto delle proprie tesi. La difesa dell'incolpato deduce poi la lesione del diritto di chiedere le seconde analisi per assenza della comunicazione di positività da inviare all'incolpato. Conclude la difesa per il proscioglimento dell'incolpato.

Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Si rileva in via preliminare che non è contestata la presenza della sostanza proibita rinvenuta. Venendo ora alle contestazioni mosse dalla difesa dell'incolpato, le medesime non appaiono condivisibili per i seguenti motivi: 1) quanto alla lesione del diritto di difesa afferente la mancata comunicazione della positività del cavallo: il regolamento (art. 10) prevede la pubblicazione sul sito web (avvenuta) e la contemporanea comunicazione all'incolpato secondo le modalità vigenti. Dette modalità sono disciplinate con il mezzo della posta elettronica ed in assenza di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica (come nello specifico) da parte dell'interessato, la comunicazione ai sensi dell'art 10 del regolamento si ritiene assolta con la pubblicazione sul sito. 2) quanto alla violazione dell'art. 9 secondo comma del regolamento antidoping dedotta dall'incolpato: il verbale del prelievo antidoping deduce chiaramente l'assenza dell'allenatore e del suo delegato, indicando infatti la presenza del consegnatario e dando atto nel relativo verbale della mancata sottoscrizione (da parte del medesimo consegnatario) del verbale del prelievo, verbale che dà anche atto che il consegnatario ha assistito a detto prelievo sul cavallo. A parere di questa commissione pertanto non vi è alcuna violazione dell'art. 9 del regolamento, anche in considerazione che l'allegata sentenza alla memoria difensiva tratta, a prima vista, di un caso differente nello specifico a quello che oggi è esaminato. Ne consegue pertanto che l'incolpato dovrà essere dichiarato responsabile dal punto di vista disciplinare, attesa la sua qualità di allenatore.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Seiello Massimo**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **SOMATIC** dall'ordine di arrivo del "Premio Gola" disputatosi il 30.05.2017 all'Ippodromo di San Giovanni Teatino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
014/18	13/02/2018	046/18	17 APR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2017 il giorno 13 febbraio, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 133/17

contro

Turco Alessandro, nato a Colferro (RM) il 19/11/1971, codice fiscale TRCLSN71S19C858N, domiciliato in Segni (RM), Viale dello Sport n. 3.
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Freetown alla sostanza prednisolone.
Difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi.

FATTO

Con atto di incolpazione del 3 gennaio 2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Turco Alessandro, allenatore del cavallo Freetown, risultato positivo alla sostanza proibita prednisolone, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "NBL Lanes Sprint 1^ Eliminatoria", disputato in data 29 aprile 2017, presso l'ippodromo di Firenze.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 31/05/2017 al 29/06/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Turco Alessandro, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 11 gennaio 2018, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Turco Alessandro.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 novembre 2016, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né l'incolpato, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva con allegati presentata dall'Avv. Capuzi.

La Commissione esponeva i fatti e decideva come da dispositivo.

DIRITTO

L'incolpato, nei propri scritti difensivi, nega principalmente la propria responsabilità, affermando che la vicenda ha atteso ad una semplice medicazione del cavallo Freetown non smaltita in tempo utile nonostante il rispetto dei tempi di sospensione prescritti.

A comprova di quanto sopra, la produzione della certificazione veterinaria in originale rilasciata dal Dott. Ponzo unitamente ad una dichiarazione del medico dalla quale si evince la presenza della sostanza prednisolone in uno dei farmaci prescritti e somministrati.

Nello specifico il veterinario indicava all'allenatore 35 giorni di sospensione decorrenti dal 14 marzo 2017 e, dunque, ampiamente rispettati in considerazione che la corsa di che trattasi è stata il 29 aprile 2017.

L'istante, dunque, in ottemperanza a quanto prescritto dal medico, ha fatto partecipare il cavallo ad una corsa ben oltre i giorni di sospensione previsti, ritenendo legittimamente, sulla base delle indicazioni mediche, assorbita la sostanza utilizzata.

Con pregevole sforzo la difesa ha cercato di fornire una plausibile spiegazione della sua estraneità ai fatti fondata sul rispetto dei tempi di sospensione prescritti dal medico veterinario. Per quanto sopra, le osservazioni e le eccezioni difensive devono essere, in parte, disattese e conseguentemente deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato.

Ciò posto, appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Freetown della sostanza prednisolone, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 29 aprile 2017 in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza di cui sopra, rappresenta un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Turco e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo, riconoscendone comunque l'incauta medicazione eseguita con colpa lieve di cui all'ottavo comma del sopra citato articolo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Turco e la Commissione di Disciplina reputa congrua la multa di Euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.


La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Turco Alessandro in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione, applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento del cavallo Freetown dall'ordine di arrivo del premio "NBL Lanes Sprint 1^ Eliminatoria" Realizzatore" disputatosi il 29 aprile 2017 all'ippodromo di Firenze e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 13.02.2018

Presidente f.f.

Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con allegati trasmessa dall'Avv. Monticone in qualità di difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato l'Avv. Cristiano Monticone che illustrava la memoria difensiva riportandosi alle conclusioni in essa contenute.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi sei dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Aurora", del 01.06.2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "BENZOILECGONINA E ECGONINA METILESTERE", farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'Avv. Monticone sulla regolarità della procedura seguita nello svolgimento delle seconde analisi e sull'integrità del campione, l'incolpato va assolto dall'addebito mossogli perché non è stata raggiunta la prova certa che il fatto sussiste.

Più precisamente, l'art. 10 comma 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite testualmente recita: *"In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva..."*

Nel caso de quo le seconde analisi sono state effettuate presso il laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory che non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente anche il relativo verbale di apertura.

Pertanto emerge in maniera chiara che, nel caso de quo, è stato violato l'art.10 comma 10 del Regolamento Anti-doping in quanto è pacificamente ammesso da parte dell'Amministrazione che il verbale di apertura del campione sarebbe contenuto nel dossier analitico delle seconde analisi non prodotto dal predetto laboratorio inglese.

Alla luce di quanto sopra detto non è possibile ritenere corretta la procedura espletata per le seconde analisi e comunque non è accertata l'integrità del campione sottoposto alle predette analisi per cui non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista. Il predetto motivo assorbe ogni altro motivo ed eccezione sollevati nella memoria difensiva dell'Avv. Monticone.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, la Commissione assolve dall'addebito mossogli l'allenatore Sig. DEMURU MARCELLO in quanto non si è raggiunta la prova che il fatto sussista.

P.Q.M.

La Commissione assolve il Sig. DEMURU MARCELLO dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del premio "Aurora" disputatosi all'ippodromo di Albenga il 01/06/2017.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Accidia" del 30 maggio 2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "CAFFEINA TEOBROMINA E TEOFILLINA", sostanza appartenente al gruppo farmacologico degli alcaloidi ad azione stimolante ed eccitante.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro), oltre la multa di euro 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 057/2015 ed il distanziamento totale del cavallo Univers de Ariel dall'ordine di arrivo del Premio "Accidia" del 30 maggio 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di San Giovanni Teatino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BALLARDINI VITTORIO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 057/2015. Ordina il distanziamento totale del cavallo UNIVERS DE ARIEL dall'ordine di arrivo del Premio "Accidia" disputatosi il 30/05/2017 all'ippodromo di San Giovanni Teatino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f.f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

All'udienza era presente l'incolpato che dichiarava di non avere mai somministrato nulla al cavallo e che presso l'ippodromo di Padova vi erano stati altri casi simili senza però fornire alcuna documentazione.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "G.D.C Piemonte" del 21 giugno 2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "ATENALOLO", farmaco betabloccante ad azione simpaticolitica.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Up in the air dall'ordine di arrivo del Premio "G.D.C. Piemonte" del 21 giugno 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. TRANCHINA STEFANO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo UP IN THE AIR dall'ordine di arrivo del Premio "G.D.C. Piemonte" disputatosi il 21/06/2017 all'ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.